

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER IL TRAMITE DI ESERCIZI CONVENZIONATI, A MEZZO DI BUONI PASTO. PERIODO 01.05.2026 – 30.04.2029. ACCERTAMENTO DELL’EQUIVALENZA SOSTANZIALE DELLE TUTELE ECONOMICHE E NORMATIVE TRA IL CCNL TERZIARIO (H011) E IL CCNL PUBBLICI ESERCIZI (H05Y).

CIG: BB32344506

LA COMMISSIONE DI GARA

PREMESSO CHE:

- Questa Stazione Appaltante ha indetto una procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa aziendale per il tramite di esercizi convenzionati, a mezzo di buoni pasto. periodo 01.05.2026 – 30.04.2029;
- Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante ha indicato nei documenti di gara il **CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (Confcommercio - H011)** quale contratto collettivo di riferimento, ritenuto maggiormente connesso con l’attività prevalente oggetto dell’appalto;
- L’operatore economico Pellegrini Spa ha presentato l’offerta dichiarando di applicare il **CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo (FIPE - H05Y)**, allegando altresì la relativa dichiarazione di equivalenza ai sensi del comma 4 del citato art. 11.
- In data 13/05/2026, la commissione di gara ha provveduto a richiedere una relazione che illustri in maniera chiara e approfondita l’equivalenza delle tutele oggetto del CCNL PUBBLICI ESERCIZI (H05Y) rispetto al CCNL TERZIARIO (H011), sia per la parte economica che per la parte normativa, da trasmettere entro e non oltre il giorno 19 maggio 2026.

PRESO ATTO CHE:

- In data 15/05/2026, l’operatore economico Pellegrini S.p.A. ha caricato sul portale di gara la Dichiarazione di equivalenza delle tutele contrattuali;

CONSIDERATO CHE:

La commissione scrivente ha il compito di verificare in concreto l’equivalenza tra i due CCNL.

Il concetto di equivalenza, secondo la giurisprudenza amministrativa e le linee guida ANAC, non presuppone un'identità aritmetica di ogni singola voce retributiva, bensì un giudizio complessivo di "equivalenza sostanziale" delle tutele. A tal proposito, la valutazione di equivalenza affidata alla Stazione appaltante si concreta in un «*giudizio complessivo, sintetico, e non parcellizzato o atomistico, in maniera da valorizzare nell'insieme le singole voci di cui si compone il CCNL indicato in sede di presentazione dell'offerta al fine di verificare se, al di là di singoli, episodici, scostamenti, sia comunque complessivamente in grado di garantire un livello di tutela equivalente - anche, eventualmente, all'esito di compensazioni tra singole divergenti componenti - a quello offerto dal CCNL indicato negli atti di gara*» (**Cons. Stato, Sez. III, 02/12/2025, n. 9484**). Residua, dunque, in capo alla Stazione appaltante il potere tecnico-discrezionale di valutare in concreto gli scostamenti rilevati e di concludere se il livello di tutela garantito dai due CCNL sia nel suo complesso equivalente. L'equivalenza, tanto economica quanto normativa, tra i CCNL deve essere verificata in termini di "coerenza" tra il contratto collettivo applicato e l'oggetto dell'appalto. Tale verifica deve, Infatti, essere svolta secondo una valutazione complessiva, giuridica ed economica, finalizzata ad accertare: (i) il trattamento dei lavoratori impiegati in tale gara non sia eccessivamente inferiore a quello dei CCNL individuati dalla stazione appaltante; (ii) vi sia corrispondenza, o almeno confrontabilità, tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell'appalto. Inoltre, si precisa altresì che, il procedimento di verifica dell'anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto: esso mira, infatti, a valutare la complessiva adeguatezza dell'offerta rispetto al fine da raggiungere (cfr., ex multis, Cons. Stato, V, 22 marzo 2022, n. 2079; 24 novembre 2021, n. 7868). Nelle gare pubbliche il giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta ha natura globale e sintetica, costituendo espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, riservato alla Pubblica Amministrazione, che è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato della commissione di gara che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta (Cons. Stato, V, 20 dicembre 2018, n. 7178; sez. V, 27 dicembre 2017, n. 7251).

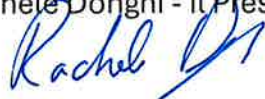
RITENUTO che la dichiarazione di equivalenza delle tutele contrattuali trasmessa dalla società PELLEGRINI in data 15/05/2026 è conforme a quanto richiesto dalla commissione di gara;

DETERMINA

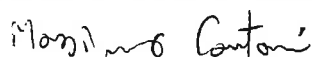
1. **DI ACCERTARE** la conformità dell'offerta presentata dall'operatore economico Pellegrini Spa rispetto alle prescrizioni dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023.
2. **DI DICHIARARE** l'equivalenza sostanziale tra il CCNL Terziario (H011) e il CCNL Pubblici Esercizi (H05Y) per le finalità della presente procedura di affidamento.
3. **DI PROSEGUIRE** con le fasi successive del procedimento di gara.

SONDRIO, 22/05/2026

Rachele Donghi - Il Presidente di Commissione



Massimo Cantoni - Il Commissario



Tommaso Rasica - Il Commissario



